

MISURA NUOVE INIZIATIVE D'IMPRESA DELLA REGIONE PUGLIA.

Lettera di fideiussione a garanzia dei finanziamenti concessi dalla misura Nuove Iniziative d'Impresa della Puglia .

Spett.le
Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie – Zona Industriale
70026 Modugno BA

Premesso che:

con lettera protocollo del Puglia Sviluppo ha comunicato la richiesta di documentazione necessaria all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 20 del 13/02/2014, notificando che sarà concesso un finanziamento, in forma di prestito rimborsabile, di importo pari ad euro (euro) all'impresa Partita IVA con sede in

il sottoscritto/a nato a il residente in Via Codice Fiscale , nella sua rispettiva qualità di dichiara di prestare fideiussione, in via solidale e indivisibile, per sé, suoi eredi, successori o aventi causa in favore della Puglia Sviluppo S.p.A. con sede in Modugno, fino alla concorrenza di € , oltre interessi contrattuali anche di mora ed ogni altro accessorio, per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni che l'impresa (d'ora innanzi parte debitrice) assumerà mediante la sottoscrizione del contratto di finanziamento e fino a completa estinzione delle stesse con espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c. ed in particolare per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di mora e accessori, per il rimborso delle spese ed in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al presente contratto. La fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 Il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare, con le procedure di cui al successivo punto 2, l'importo garantito con il presente atto, qualora il debitore non ponga in essere o solo ritardi l'adempimento preciso anche di uno solo degli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento dei relativi interessi, anche di mora e oneri accessori, derivanti dal contratto sopra citato;

Art. 2 Il fideiussore si impegna ad effettuare il pagamento a prima e semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del sottoscritto, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

Art. 3 In caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto secondo quanto stabilito dalla presente fideiussione, il fideiussore sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori, sull'importo complessivamente dovuto, nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

Art. 4 Il fideiussore rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;

Art. 5 Il fideiussore prende atto che l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore;

Art. 6 Il fideiussore prende atto che per la determinazione del credito garantito faranno prova, in qualsiasi sede, contro il fideiussore, suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili di Puglia Sviluppo s.p.a. la quale, peraltro, non è

tenuta ad effettuare di propria iniziativa al fideiussore alcuna comunicazione in ordine ai rapporti col debitore principale;

Art. 7 Il fideiussore prende atto ed accetta che la fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni, anche nel caso di revoca o annullamento dei pagamenti eseguiti dalla parte debitrice, ovvero nel caso in cui Puglia Sviluppo dovesse consentire, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di informare il fideiussore, dilazioni di pagamento nonché modifiche agli originari termini, modalità e condizioni di rimborso del finanziamento, delegazioni, espromissioni od accolti, riduzioni o restrizioni ovvero rinunce o sostituzioni delle garanzie reali o personali costituite con il presente contratto o che fossero separatamente e/o successivamente comunque prestate ed altresì nel caso di nullità o annullamento totale o parziale delle stesse.

Art. 8- Il fideiussore rinuncia, in ogni caso, ad avvalersi, fino a che il credito di Puglia Sviluppo non sia stato integralmente soddisfatto, al diritto di recesso e di surrogazione che potesse ad essa spettare nei confronti della parte mutuataria.

Art. 9 – Il fideiussore dichiara che qualsiasi comunicazione, dichiarazione e/o notifica diretta al fideiussore dovrà essere effettuata dalla Puglia Sviluppo all'indirizzo indicato nel presente atto ovvero a quello successivamente comunicato con lettera raccomandata a.r..

Art. 10 - Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in dipendenza sia dell'interpretazione che dell'esecuzione del presente atto di fideiussione, sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.

Data,

Firma del dichiarante

.....

Il fideiussore dichiara di approvare specificamente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 c.c. le seguenti condizioni:

Art.2- (pagamento a prima richiesta);

Art. 4 (rinuncia al beneficio di preventiva escussione-dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.);

Art. 6 (prova del credito);

Art. 7 (validità della fideiussione);

Art. 8 (rinuncia al diritto di recesso);

Art. 9 (elezione di domicilio);

Art. 10 (foro competente).

Data

Firma del dichiarante

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.